

**REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI CASTROVILLARI - SEZIONE CIVILE**

in composizione monocratica, nella persona del Giudice dott. Matteo Prato, ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nella causa civile, in primo grado, iscritta al n. 94 del R.G. 2016, promossa da:

MUTUATARI

- attori -

contro

BANCA ALFA

- convenuta -

Conclusioni: come da verbale d'udienza del 10.2.2021, qui da intendersi integralmente riportate e trascritte.

FATTI DI CAUSA

Si premette che la parte relativa allo svolgimento del processo viene omessa alla luce del nuovo testo dell'art. 132 comma 2, n. 4 c.p.c. (come riformulato dall'art. 45, comma 17 della L. 69 del 2009) nel quale non è più indicata, fra il contenuto della sentenza, la "esposizione dello svolgimento del processo", bensì "la concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione", dovendosi dare, altresì, applicazione al novellato art. 118, 1° comma, disp. attuaz. c.p.c., ai sensi del quale "la motivazione della sentenza di cui all'articolo 132, secondo comma, n. 4), del codice consiste nella succinta esposizione dei fatti rilevanti della causa e delle ragioni giuridiche della decisione, anche con riferimento a precedenti conformi."

Con l'atto introduttivo del presente giudizio **MUTUATARI** esponevano che in data 28.6.2010 avevano stipulato con **BANCA** (ora **BANCA ALFA**) un contratto di mutuo fondiario a rogito del Notaio (rep. n.) per un importo capitale pari ad € 250.000,00 da restituire a mezzo 180 rate mensili dell'importo di € 1.793,35 ciascuna, secondo le condizioni pattizamente convenute. Deducevano che, all'esito dell'indagine peritale commissionata al proprio tecnico di parte, era emersa: 1) la gratuità del mutuo in applicazione della Legge n. 108/96 e dell'art. 1815, comma II c.c., in quanto gli interessi corrispettivi e gli interessi di mora superavano il tasso soglia vigente al momento della stipula del contratto, oltre alla sussistenza dei presupposti dell'usura soggettiva; 2) la violazione dell'art 117 TUB, essendo stato riscontrato che l'ISC dichiarato in contratto era inferiore al TAEG verificato, con conseguente sostituzione dell'interesse contrattuale con gli interessi dei BOT e riformulazione del piano di ammortamento; 3) l'illegittima applicazione di interessi anatocistici. Concludevano, pertanto, invocando la declaratoria di nullità delle clausole oggetto di censura, con conseguente rideterminazione dell'effettivo dare-avere tra le parti ovvero eventuale restituzione delle somme corrisposte ed indebitamente incamerate dalla **BANCA**, oltre interessi, con vittoria di spese e competenze di giudizio da distrarsi ex art. 93 c.p.c.

Instaurato il contraddittorio, con comparsa di risposta depositata per via telematica il 31.8.2016 si costituiva in giudizio **BANCA ALFA** (d'ora innanzi anche solo "**OMISSIS**"), la quale ribadiva la piena legittimità e correttezza del proprio operato, contestando in fatto ed in diritto - punto per punto - le avverse deduzioni e conclusioni, di cui invocava l'integrale rigetto, con il favore degli onorari di lite e condanna di controparte ex art. 96 c.p.c.

La causa veniva istruita a mezzo produzione documentale e all'udienza del 10.2.2021, precisate le conclusioni, veniva trattenuta in decisione con concessione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c. per il deposito di scritti difensivi conclusionali.

RAGIONI DELLA DECISIONE

1. Costituisce profilo provato per tabulas che con contratto di mutuo fondiario ex art. 38 e ss. T.U.B. per Notar , **BANCA** (ora **BANCA ALFA**) ebbe ad accordare a **MUTUATARI** l'importo di € 250.000,00 da restituire a mezzo 180 rate mensili di € 1.793,35 ciascuna, con contestuale prestazione - da parte di ambo gli odierni attori - di ipoteca sino alla concorrenza della somma di € 375.000,00 sugli immobili in atti compiutamente descritti, ed ulteriore prestazione di garanzia fideiussoria da parte di **(omissis)**.

2. Muovendo dall'asserita applicazione di interessi usurari va evidenziato - in via assorbente - come parte attrice non abbia provveduto alla produzione in giudizio dei decreti ministeriali rilevanti per la determinazione del TEGM, necessario per la determinazione del tasso soglia.

In assenza di tale necessaria produzione è inibito al giudicante l'accertamento della fondatezza o meno dell'eccezione di usurarietà, dovendo essere richiamato in questa sede l'orientamento espresso dalla giurisprudenza di legittimità e già condiviso da questo Tribunale, cui si intende dare continuità, circa la natura di atti meramente amministrativi dei decreti ministeriali con i quali trimestralmente viene stabilito il tasso medio ai fini del calcolo del tasso soglia oltre il quale l'interesse assume natura usuraria, e la conseguente impossibilità di applicare ad essi il principio "iura novit curia" di cui all'articolo 113 del codice di procedura civile.

In particolare, infatti, la Corte di Cassazione, a sezioni semplici e poi a sezioni unite, ha chiarito che trattandosi di atti amministrativi, non può riguardo ad essi trovare applicazione il principio iura novit curia (art. 113 primo comma c.p.c.), dovendo tale norma essere letta ed applicata con riferimento all'art. 1 delle disposizioni preliminari al codice civile, il quale contiene l'indicazione delle fonti del diritto, le quali, non comprendono gli atti suddetti (vedansi al riguardo Cass. nn. 5483/98 e 6933/99), con la conseguente inammissibilità delle censure basate sulla asserita violazione di tali decreti (ex multis, Trib. Mantova, sez. II, 4 febbraio 2016, n. 160; cfr. anche Trib. Napoli, 17 giugno 2014 e Trib. Latina, 28 agosto 2013, n. 19154; Cassazione civile, sez. III, 26 giugno 2001, n. 8742).

In tal senso, da ultimo, si segnala Cassazione civile, sez. III, 30/01/2019, n. 2543, che ha condivisibilmente stabilito che "il principio iura novit curia va coordinato con l'art. 1 preleggi, il quale indica le fonti del diritto, onde, laddove il primo eleva a dovere del Giudice la ricerca del "diritto", non può non fare esclusivo riferimento alle vere e proprie fonti del diritto oggettivo, id est ai precetti che sono caratterizzati dal duplice connotato della normatività e della giuridicità, sicché vanno esclusi dall'ambito d'operatività del richiamato principio sia i precetti aventi carattere normativo ma non giuridico (come le regole della morale o del costume), sia quelli aventi carattere giuridico ma non normativo (come gli atti di autonomia privata o gli atti amministrativi) estranei alla previsione del menzionato art. 1 preleggi, sia quelli aventi forza normativa puramente interna, come gli statuti degli enti e i regolamenti interni.

Né la mancata produzione della copia dei decreti ministeriali che stabilivano, all'epoca della stipula del contratto, la soglia antiusura può essere superata, come correttamente ha ritenuto la sentenza impugnata, con la produzione di equipollenti. Con la produzione in giudizio dei comunicati stampa della Banca d'Italia non può, dunque, ritenersi soddisfatto l'onere probatorio gravante sulla ricorrente. La copia dei suddetti decreti ministeriali costituisce, infatti, elemento di prova essenziale della fattispecie, non altrimenti surrogabile".

Per tale ragione - rilevato che parte attrice non ha prodotto i relativi decreti ministeriali - la correlata domanda finalizzata all'accertamento dell'asserita usurarietà degli interessi applicati al rapporto negoziale sopra richiamato non può che essere rigettata.

2.1 Con riguardo, poi, all'annessa questione afferente alla c.d. **usura soggettiva**, va osservato che - ai fini della dimostrazione dell'addebito di interessi soggettivamente usurari ex art. 644, terzo comma c.p. - è onere del cliente fornire prova della conoscenza dello stato di difficoltà economico-finanziaria e del fatto che la banca abbia inteso speculare così da alterare significativamente il sinallagma contrattuale, imponendo tassi di interesse differenti da quelli praticati sul mercato ed approfittando dell'altrui situazione di difficoltà al punto da indurre la controparte ad accettare la detta sproporzione contrattuale.

Detti presupposti, invero, non sono stati in alcun modo provati, sicché la domanda attorea va in parte qua rigettata.

3. Con riferimento al contratto di mutuo in oggetto, caratterizzato da un piano di **ammortamento c.d. "alla francese"**, giova segnalare che la specificità di detto sistema consiste nel prevedere che la rata di mutuo da corrispondere nella periodicità convenuta sia sempre costante, con il progressivo decrescere della quota interessi (la quale si presenta all'inizio assai alta perché calcolata sul totale del debito, salvo poi progressivamente decrescere perché calcolata su un debito residuo via via inferiore) e, viceversa, il progressivo crescere della quota capitale (che, di converso, si presenta all'inizio assai bassa e poi cresce, quale effetto matematico dell'importo costante della rata), peraltro in linea con la regola prevista dall'art. 1194 c.c.

Per approdo giurisprudenziale ormai pacifico, "il meccanismo di strutturazione del piano di restituzione rateale con il metodo francese non determina alcun effetto anatocistico, giacché degli interessi via via maturati viene previsto il pagamento al momento della scadenza di ciascuna rata, senza che gli stessi formino oggetto di capitalizzazione di modo che neppure è dato riscontrare alcuna violazione delle previsioni degli artt. 1283 c.c., in tema di anatocismo" (Trib. Palermo Sez. Specializzata in materia di imprese, 16 gennaio 2015).

Detto altrimenti, tale metodo non implica alcun fenomeno di capitalizzazione degli interessi, comportando che gli interessi vengano comunque calcolati unicamente sulla quota capitale via via rimanente e per il periodo corrispondente a quello di ciascuna rata e non anche sugli interessi pregressi; in altri termini, nel sistema progressivo ciascuna rata comporta la liquidazione e il pagamento di tutti gli interessi dovuti per il periodo cui la rata stessa si riferisce. Tale importo viene quindi integralmente pagato con la rata, laddove la residua quota di essa va già ad estinguere il capitale; ciò non comporta capitalizzazione degli interessi, atteso che quelli conglobati nella rata successiva sono a loro volta calcolati unicamente sulla residua quota di capitale (cioè sul capitale originario, detratto l'importo già pagato con la rata o le rate precedenti).

3.1 Anche, poi, a voler ritenere che la doglianza attorea concernente l'asserita applicazione di una illegittima capitalizzazione degli interessi sia da riferire ad una pratica anatocistica venutasi a determinare per effetto dell'applicazione degli interessi moratori sulle rate rimaste inevase (e, dunque, anche sugli interessi corrispettivi in esse inclusi), giova precisare come, in base al chiaro disposto di cui all'art. 3 della Delibera CICR 9.2.2000, "1. Nelle operazioni di finanziamento per le quali è previsto che il rimborso del prestito avvenga mediante il pagamento di rate con scadenze temporali predefinite, in caso di inadempimento del debitore l'importo complessivamente dovuto alla scadenza di ciascuna rata può, se contrattualmente stabilito, produrre interessi a decorrere dalla data di scadenza e sino al momento del pagamento. Su questi interessi non è consentita la capitalizzazione periodica". "2. Quando il mancato pagamento determina la risoluzione del contratto di finanziamento, l'importo complessivamente dovuto può, se contrattualmente stabilito, produrre interessi a decorrere dalla data di risoluzione. Su questi interessi non è consentita la capitalizzazione periodica".

Ebbene, avendo le parti espressamente pattuito (vedasi l'art. 3 del contratto di mutuo fondiario de quo) che "in caso d'inadempimento nel pagamento di una o più rate d'ammortamento, ovvero di uno o più ratei di interessi di preammortamento, ove previsti, così come nel caso di decadenza dal beneficio del termine o di risoluzione del contratto di mutuo, l'importo complessivamente dovuto dalla parte

mutuataria e non pagato produrrà interessi di mora...", deve ragionevolmente concludersi che la contestazione di indebito anatocismo, anche sotto tale ambito di scrutinio, non possa trovare accoglimento giacché è il sopra trascritto dettato normativo a rendere legittimo il prodursi di interessi di mora sull'intero importo delle rate non pagate (in tal senso, ex multis, Tribunale Roma sez. XVII, 30/07/2018, n.15884, secondo cui "la pattuizione in base alla quale si prevede che il tasso di mora sarà applicato sull'intera rata scaduta e non pagata, comprensiva, quindi, sia della quota capitale che della quota interessi corrispettivi, non determina un'indebita sommatoria dei tassi di interessi, trattandosi di una capitalizzazione espressamente consentita dalla delibera CICR del 09.02.2000"; Tribunale Roma sez. IX, 19/05/2016, n.10250, "L'applicazione degli interessi moratori sull'importo delle rate di mutuo scadute è conforme all'art. 3 della Del. CICR del 9 febbraio 2000, legittimata dall'art. 120 T.U.B., e pertanto non può per sé stessa essere reputata illegittima").

Solo per completezza d'analisi, si segnala che appare comunque discutibile parlare effettivamente di interesse composto (alias anatocistico), in quanto, in caso di inadempimento del mutuatario, dovrà tenersi conto del dettato dell'art. 1224 c.c. che, nel disciplinare l'inadempimento delle obbligazioni pecuniarie, si interpreta nel senso che - al momento della scadenza - capitale ed interessi perdono la loro identità per diventare un'unica obbligazione, sulla quale poi vanno applicati gli interessi moratori, senza che possa parlarsi di alcuna forma di capitalizzazione.

4. Quanto, poi, al profilo con cui è stata dedotta la violazione dell'art. 117 TUB sull'assunto che l'ISC dichiarato in contratto sarebbe inferiore al TAEG verificato, con conseguente richiesta di sostituzione dell'interesse contrattuale con gli interessi dei BOT e riformulazione del piano di ammortamento, ritiene questo Tribunale che tale censura non colga nel segno per le ragioni di seguito illustrate.

Ed infatti, l'ISC (indicatore sintetico di costo) non rientra nella nozione di prezzo che - ai sensi dell'art. 117, comma 6, T.U.B. - deve essere correttamente indicato nel contratto o nel separato documento di sintesi, giacché non determina alcuna condizione economica direttamente applicabile al contratto, assolvendo - di contro - unicamente ad una funzione informativa di trasparenza, consentendo al cliente di conoscere preventivamente il costo complessivo del finanziamento.

Conseguentemente, anche a voler - per ipotesi - accedere alla prospettazione attorea secondo cui la Banca avrebbe reso una erronea indicazione dell'ISC/TAEG, detta circostanza non sarebbe idonea a determinare una maggiore onerosità del finanziamento o un'incertezza sul contenuto effettivo del contratto stipulato e del tasso di interesse effettivamente pattuito, ma solo un'erronea interpretazione del suo costo complessivo, la cui errata previsione non comporta la sanzione della nullità di cui al citato art. 117, comma 6, TUB. Né risulta applicabile il successivo comma 7, che individua un tasso sostitutivo o l'applicazione del minor prezzo pubblicizzato per l'ipotesi, diversa da quella in esame, in cui difetti o siano nulle le clausole relative ad interessi, prezzi o condizioni.

Nel caso in cui il legislatore avesse voluto sanzionare con la nullità la difformità tra ISC e TAEG lo avrebbe espressamente previsto, analogamente a quanto avvenuto con l'art. 125-bis, comma VI, TUB (disposizione, quest'ultima, che non trova applicazione nell'odierna controversia avendo il mutuatario contratto quale titolare della ditta individuale "Cicli (omissis)").

Detto, dunque, che non è sanzionata con la nullità la difformità tra ISC e TAEG nell'ambito di operazioni diverse dal credito al consumo, la violazione del predetto obbligo pubblicitario potrebbe eventualmente configurarsi unicamente come illecito e, in quanto tale, essere fonte di responsabilità della Banca sotto il versante risarcitorio; nel caso in esame, tuttavia, parte attrice ha evidentemente omesso di dedurre, ancor prima di provare, in cosa si sarebbe sostanziato il danno patito in virtù della dedotta presunta difformità, motivo per cui alcun risarcimento può essere riconosciuto in proprio favore.

5. Ancora priva di pregio è la doglianza con cui gli attori hanno lamentato la violazione dell'art. 1346 c.c. e la presenza di un derivato implicito.

Ed infatti, la clausola floor costituisce una tecnica di determinazione convenzionale del tasso di interesse inserita in un contratto di mutuo la cui causa rimane il trasferimento di una somma di denaro e la sua remunerazione. La pattuizione sul tasso di interesse attraverso la clausola floor è, dunque, finalizzata a proteggere l'intermediario da una discesa dei tassi e garantire alla banca una remuneratività ritenuta 'minima' al finanziamento concesso, quale prezzo del proprio servizio. Ciò detto, l'inserimento all'interno di un contratto di mutuo di una clausola floor, con la quale viene introdotto un limite percentuale al di sotto del quale gli interessi dovuti non possono scendere, non comporta alcuna violazione dell'art. 1346 c.c., rimanendo l'oggetto del contratto possibile, lecito e determinato.

La presenza di una clausola di tasso "floor" non fa assumere automaticamente al contratto cui accede la natura di strumento finanziario, con conseguente applicabilità di tutta la disciplina del c.d. TUF, e in particolare degli obblighi informativi in esso previsti a carico dell'intermediario finanziario; né può fondatamente ritenersi che, a fronte dell'inserimento di tale clausola, la pattuizione di interessi "minimi" da corrispondersi da parte del mutuatario al mutuante, quale accessorio dell'obbligo di restituzione e remunerazione per la cessione del capitale, snaturino l'essenza del contratto mutandone la natura da contratto reale avente causa finanziamento a strumento finanziario con cui il cliente, controparte dell'istituto di credito, mira a realizzare un investimento mobiliare economicamente proficuo, ed ha diritto a ricevere informazioni complete e puntuali in relazione all'effettivo grado di rischio assunto, e sull'equilibrio delle condizioni contrattuali così come effettivamente praticate.

Per tale complessivo ordine di motivi, pertanto, la domanda attorea va integralmente rigettata.

6. Non meritevole di accoglimento, poi, è la richiesta di condanna ex art. 96 c.p.c., avanzata dalla difesa di parte convenuta, costituendo approdo condiviso e consolidato della Corte di Cassazione il principio secondo cui in tema di responsabilità aggravata per lite temeraria - avente, come noto, natura extracontrattuale - la domanda di cui all'art. 96, comma 1 c.p.c. richiede pur sempre la prova, incombente sulla parte istante, sia dell'an, sia del quantum debeatur, o comunque postula che, pur essendo la liquidazione effettuabile di ufficio, tali elementi siano in concreto desumibili dagli atti di causa. Ebbene, non essendo emersa prova né della mala fede o colpa grave con cui avrebbero agito gli attori, né del danno in concreto subito dalla richiedente, la domanda di condanna per lite temeraria va rigettata, al pari della domanda di condanna ex art. 96 comma 3 c.p.c., non essendo stata adeguatamente rappresentata e provata la sussistenza di profili idonei a sorreggere una statuizione sanzionatoria di tal specie a carico di parte attrice.

7. Quanto, infine, alla disciplina delle spese e competenze di lite, le stesse seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo.

P.Q.M.

Il Tribunale di Castrovillari, Sezione Civile, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando nel procedimento rubricato al n. 94/16 R.G. - ogni diversa istanza, domanda ed eccezione disattesa ed assorbita - così provvede:

1. Rigetta la domanda attorea.
2. Rigetta la richiesta di condanna ex art. 96 c.p.c. formulata da parte convenuta.
3. Condanna gli attori, in solido tra loro, a rifondere - in favore della società intervenuta, in persona del legale rappresentante pro tempore - le spese di lite del presente giudizio che liquida in complessivi 1/4 3.500,00, oltre accessori come per legge.

Così deciso in Castrovillari, il 19 maggio 2021.

Il Giudice

dott. Matteo Prato

**Il presente provvedimento è stato modificato nell'aspetto grafico, con l'eliminazione di qualsivoglia riferimento a dati personali, nel rispetto della normativa sulla Privacy*

Ex Parte Creditoris